



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Agenzia per la Coesione Territoriale

Reportorio N. 26/2023

SCHEMA DI CONTRATTO PER I SERVIZI DI ESTATE RAGAZZI

DI VALLE, ANIMAZIONE TERRITORIALE PER ADOLESCENTI E

VIDEO DI PROGETTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO N. 22737 -

Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – PNRR Missione 5

Componente 3 Investimento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle

infrastrutture sociali di comunità" – CUP E31G22000060006 - CIG

98117700C0.

TRA

L'UNIONE MONTANA VALLE VARAITA, con sede legale in Frassinò

(CN), codice fiscale 03553370044 e partita IVA n.03553370044 rappresentata

dalla funzionaria Brun Maria Gabriella, nata a Cuneo il 12/10/1968 ,

domiciliata presso la Sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di

Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativo-sociale, nominata con

decreto del Presidente dell'Unione Montana n. 3 del 30/12/2022, autorizzata

ad impegnare legalmente e formalmente l'Unione Montana Valle Varaita per

il presente atto, il cui schema è stato approvato con determina n. 142 del

09/05/2023; (nel seguito, per brevità anche "*Committente*")

E

CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in

Mondovì (CN), Via al Santuario 3D, iscritta al Registro delle Imprese di al n.

264805, REA sezione ordinaria di Cuneo, P. IVA 03126130040, in persona

del Legale Rappresentante, Fenoglio Elena, giusti poteri alla stessa conferiti



con Verbale del Consiglio di Amministrazione del 03/06/2022 (nel seguito,
per brevità, anche “*Appaltatore*”);

di seguito, quando congiuntamente, le “*Parti*”

premesse:

1. che con Determinazione del Responsabile dell'area amministrativa n. 181
in data 09/06/2023, l'Unione Montana Valle Varaita ha affidato a Caracol
Società Cooperativa Sociale i servizi di Estate Ragazzi, Animazione per
adolescenti e Video di Progetto nell'ambito del progetto “VARAITA
INSIEME” a valere sul PNRR M5C3 inv. 1.1.1;

2. che sono stati accertati, con esito positivo, il possesso dei requisiti generali
di Caracol Società Cooperativa Sociale, nonché quelli necessari alla stipula
del presente Contratto;

3. che Caracol Società Cooperativa Sociale ha preso visione del Capitolato
Prestazionale e della documentazione tecnica di appalto allegata allo stesso;

4. che, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, XXX è in possesso di
apposita garanzia definitiva n. 2207110107258 rilasciata da Garro Giovanni
Anna & C. snc in data 31/05/2023;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse Allegati e Definizioni

1.1. Le Premesse e i seguenti Allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale del Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo
ma depositati agli atti dell'Unione Montana Valle Varaita:



a) Progetto definitivo, Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi Allegati, Richiesta di preventivo e relativa modulistica (di seguito, “*Documentazione di appalto*”);

b) preventivo offerto e dichiarazioni rese da Caracol Società Cooperativa Sociale a corredo del preventivo;

c) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016;

1.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:

a) il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e i suoi atti di regolamentazione;

b) gli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

c) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*”

d) il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati.

e) il D.L. 70/2021 convertito nella L. 108/2021.

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo XXX possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

1.3. Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all’elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:

a) “*Committente*”: Unione Montana Valle Varaita.;

b) “*Contratto*”: il presente contratto comprensivo degli Allegati;



c) **“Appaltatore”**: Caracol Società Cooperativa Sociale, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni oggetto del presente Incarico;

d) **“Incarico”**: le prestazioni affidate dal Committente con il presente Contratto;

e) **“Servizi”**: i servizi relativi all'organizzazione dell'Estate Ragazzi di Valle, dell'Animazione per gli adolescenti e del video di Progetto “VARAITA INSIEME” come descritto nella Documentazione di appalto;

g) **“Responsabile unico del Procedimento – R.U.P.”**: il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, BRUN dott.ssa Maria Gabriella.

Articolo 2 – Oggetto

Servizi relativi all'organizzazione dell'Estate Ragazzi di Valle, dell'Animazione per gli adolescenti e del video di Progetto “VARAITA INSIEME”

2.1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi oggetto dell'Incarico con la dovuta diligenza ed in conformità alle regole d'arte, nei tempi e nei modi di cui alla Documentazione di appalto, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti relative allo sviluppo del livello di progettazione, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'Incarico, in quanto applicabili.

2.2. All'Appaltatore fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e i suoi atti di regolamentazione.



Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell'Incarico

3.1. Nell'esecuzione dell'Incarico, l'Appaltatore dovrà avvalersi dei più elevati *standard* di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave e dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei Servizi.

3.2 In caso di varianti in corso d'opera, l'Appaltatore sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie.

3.3. L'Appaltatore si impegna, altresì, a coordinare e adeguare l'espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del R.U.P., fatto salvo il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dei Servizi.

3.4. L'Appaltatore e il Committente, per il tramite del R.U.P., si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nel corso dell'esecuzione dei Servizi e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.

Articolo 4 – Composizione dei Gruppi di Lavoro

4.1. L'Appaltatore ha indicato la composizione dei Gruppi di Lavoro come di seguito indicato:

- soggetto nominato con funzioni di coordinatore generale dell'attività di Estate Ragazzi: Luca Alesso, nato il 12/01/1982 a Savigliano (CN), CF LSSLCU82A12I470Y;



- soggetto nominato con funzioni di coordinatore generale dell'attività di

Animazione adolescenti: Alberto Isaia, nato il 03/12/1979 a Saluzzo (CN), CF SIALRT79T03H727T;

- soggetto nominato con funzioni di video maker: Paolo Ramello, nato il

23/06/1995 a Savigliano (CN), CF RMLPLA95H23I470Q;

- educatore professionale: Andrea Giordano, nato il 24/04/1998 a

Cuneo, CF GRDNDR98D24D205O;

- educatore professionale: Lucrezia Giletta, nata il 12/09/1990 a

Savigliano (CN), CF GLTLRZ90P52I470N.

4.2. L'Appaltatore si impegna a non modificare i Gruppi di Lavoro e a non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e, comunque, a seguito di una procedura concordata con il Committente e formalizzata per iscritto.

Articolo 5 – Durata dell'Incarico

5.1. L'Incarico di cui al presente Contratto decorrerà a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte del R.U.P. e terminerà con l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Dovrà comunque concludersi entro il 31/05/2025.

5.2. Progettazione delle attività di Estate Ragazzi e Animazione adolescenti

Relativamente ai servizi sopra citati, la durata della progettazione è pari a 15 (quindici) giorni per le attività di Estate Ragazzi e 30 (trenta) giorni per le



attività di Animazione adolescenti naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione scritta del R.U.P. che disporrà l'inizio dell'attività di redazione.

5.3. Servizi di Estate Ragazzi, Animazione per adolescenti e video di progetto

L'incarico per la prestazione dei servizi sopra citati avrà una durata pari al termine previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto per il completamento dei Servizi. La durata della prestazione sarà pari all'effettivo tempo previsto per dare compiuti tutti i Servizi da realizzare e tutti gli adempimenti normativi connessi. L'incarico, comunque, si concluderà non prima dell'approvazione, da parte del Committente, della verifica di conformità.

5.4 I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Committente.

Articolo 6 – Penali

6.1. Nel caso di inadempimento o ritardato adempimento delle attività di cui al presente Contratto, il Committente potrà applicare delle penali in danno dell'Appaltatore, nella misura e con le specificazioni che seguono.

6.2.1. Il Committente procederà - fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Appaltatore - in caso di ritardato adempimento o inadempimento delle attività di cui al precedent art. 2, e mancato rispetto di termini indicati agli artt. 5.2 e 5.3, all'applicazione di una penale pari all'1‰ del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattarsi in



occasione del successivo pagamento.

6.2.2. Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH di cui all'articolo 5 comma 10 lett. A) del Capitolato prestazionale, e nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di pari opportunità di cui all'articolo 5 comma 10 lett. B) del Capitolato prestazionale, nonché nelle ipotesi di inadempimento o ritardato inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 5 comma 10 lett. C) del Capitolato prestazionale.

6.2.3. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.

6.2.4. Il R.U.P. provvederà a contestare l'inadempimento all'Appaltatore e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi al Committente entro 20 (venti) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'Appaltatore.

6.2.5. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore.

Articolo 7 – Corrispettivi, Modalità di Pagamento e Anticipazione

7.1 Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore – se lo stesso ne fa richiesta - entro quindici giorni dall'effettivo



inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

7.2. Il corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto, come da preventivo presentato ammonta complessivamente a € 113.117,48, (oneri previdenziali ed IVA esclusi) così suddivisi:



7.2.a) per i Servizi di Estate Ragazzi è fissato il compenso netto pari a € 29.979,00 oltre IVA 5% di cui € 14.989,50 + IVA per l'anno 2023 e € 14.989,50 + IVA per l'anno 2024;

7.2.b) per i Servizi di Animazione Adolescenti è fissato il compenso netto pari a € 74.947,50 oltre IVA 5% di cui € 19.986,00 per l'anno 2023, € 34.975,50 + IVA per l'anno 2024 e € 19.986,00 + IVA per l'anno 2025;

7.2.C) per il Servizio di Video di progetto "Varaita Insieme" (2023, 2024 e 2025) è fissato il compenso netto pari a € 8.190,98 oltre IVA 22%, di cui € 2.457,29 + IVA per l'anno 2023, € 2.457,29 + IVA per l'anno 2024 e € 3.276,40 + IVA per l'anno 2025;

7.3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 7.5, il corrispettivo non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.

7.4. L'Appaltatore riconosce e accetta che il corrispettivo di cui al precedente art. 7.2. è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'Incarico.

7.5. L'effettivo corrispettivo delle prestazioni di cui ai precedenti paragrafi 7.2.a, 7.2.b e 7.2.c viene rideterminato a consuntivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 17/06/2016 depurato del ribasso percentuale proposto in sede di preventivo, in riferimento all'effettivo importo lordo finale dei Servizi, così come indicato nello stato finale dei servizi, computato in virtù anche



dell'aumento o della diminuzione dell'importo dei Servizi a seguito di eventuali varianti tecniche e suppletive.

7.7. I pagamenti dei corrispettivi sono disposti a seguito di emissione di fattura, in formato elettronico, redatta secondo le norme in vigore e le indicazioni specifiche relative ai progetti a valere sul PNRR M5C3 inv. 1.1.1, così come indicato nelle Linee guida rivolte ai Soggetti Attuatori, art. 5.2. Le fatture potranno essere emesse solo dopo ricevimento di specifica comunicazione da parte del Committente, e verranno liquidate solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva dell'Appaltatore.

7.8. In caso di inadempienza, contestata all'Appaltatore con raccomandata A/R o tramite PEC, il Committente può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

7.9. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

PER I SERVIZI DI ESTATE RAGAZZI

- in quattro soluzioni tenendo conto della suddivisione dell'importo dell'appalto in due annualità:

Prima annualità 2023, importo di € 14.989,50 + IVA: 10% a seguito della predisposizione del progetto di attività per la prima annualità; la restante parte al termine dell'esecuzione dei servizi previsti per l'anno 2023.



Seconda annualità 2024, importo di € 14.989,50 + IVA: 10% a seguito della predisposizione del progetto di attività per la seconda annualità; la restante parte al termine dell'esecuzione dei servizi previsti per l'anno 2024.

PER I SERVIZI DI ANIMAZIONE PER ADOLESCENTI

- in sei soluzioni tenendo conto della suddivisione dell'importo dell'appalto in tre annualità:

Prima annualità 2023, importo di € 19.986,00 + IVA: 10% a seguito della predisposizione del progetto di attività per la prima annualità; la restante parte al termine dell'esecuzione dei servizi previsti per l'anno 2023.

Seconda annualità 2024, importo di € 34.975,50 + IVA: 10% a seguito della predisposizione del progetto di attività per la seconda annualità; la restante parte al termine dell'esecuzione dei servizi previsti per l'anno 2024.

Terza annualità 2025, importo di € 19.986,00 + IVA: 10% a seguito della predisposizione del progetto di attività per la terza annualità; la restante parte al termine dell'esecuzione dei servizi previsti per l'anno 2025.

PER IL VIDEO DI PROGETTO

- in tre soluzioni tenendo conto della suddivisione dell'importo dell'appalto in tre annualità:

Importo totale di € 8.190,98 + IVA: 30% a seguito delle riprese e lavorazioni svolte nella prima annualità (2023); 30% a seguito delle riprese e lavorazioni svolte nella seconda annualità (2024); 40% a saldo al termine di riprese, lavorazioni, post produzione, montaggio (2025).



7.10. Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuto accertamento quali-quantitativo o dell'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, da parte del Committente.

7.11. La/e fattura/e elettronica/he dovrà/nno essere intestata/e a Unione Montana Valle Varaita, codice fiscale 03553370044 CUU UFQ50T devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) negli appositi campi. Dovranno inoltre riportare nel campo note o descrizione la dicitura: "PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 3 MISURA M5C3-1.1.1 "Infrastrutture e servizi sociali di comunità" – Progetto n. 22737 Varaita Insieme".

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S".

7.12. Il Committente non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

7.13. I pagamenti saranno disposti ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni decorrenti dall'avvenuto accertamento



quali – quantitativo o dall'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, da parte dell'Unione Montana Valle Varaita e, rispetto all'ultima fattura dal rilascio della Verifica di Conformità.

7.14. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei Servizi, il corrispettivo delle prestazioni d'incarico sarà commisurato all'importo complessivo dei Servizi eseguiti e il relativo importo verrà liquidato dopo l'avvenuta approvazione della Verifica di Conformità dei Servizi eseguiti.

Articolo 8 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

8.1. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

8.2. La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) come da dichiarazione rilasciata dall'Appaltatore.

8.3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, L. 136/2010 e s.m.i., il presente Contratto potrà essere risolto dal Committente, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione, da parte dell'Appaltatore, agli obblighi di tracciabilità previsti dalla sopracitata legge. In tale ipotesi, il Committente provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione al Committente e alle Autorità competenti.

8.4. L'Appaltatore si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, A.N.A.C.).

Articolo 9– Recesso e Risoluzione



9.1. Il Committente potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento. Nel caso di recesso dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a manlevare e a tenere indenne il Committente da ogni eventuale danno o risarcimento o maggiore somma che il medesimo Committente sarà tenuta ad erogare ed, in particolare, alle maggiori somme che essa dovrà corrispondere all'Operatore economico che subentrerà nell'esecuzione dell'Incarico.

9.2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di PEC con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore in virtù del presente Contratto e del Capitolato Prestazionale;



c) mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dal Committente;

9.3. Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, l'Appaltatore si impegna a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale Operatore economico incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

Articolo 10 – Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

Articolo 11 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

11.1. È vietata la cessione del presente Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

11.2. E' ammessa la cessione dei crediti, e ivi si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

11.3. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione del presente Contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute e, comunque, deve essere notificato nei modi di legge ed accettato dal Committente.

Articolo 12 – Verifica di conformità



Per la verifica di conformità delle prestazioni si applica quanto stabilito all'art
6 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 13 – Obblighi di informazione e pubblicità

E' fatto obbligo di informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa "NextGenerationEU" dell'Unione Europea in tutte le azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi finanziati all'interno del PNRR. Pertanto l'Appaltatore deve riportare su tutto il materiale di comunicazione, cartaceo o digitale, almeno l'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il riferimento all'iniziativa NextGenerationEU e l'indicazione della misura finanziatrice del progetto ovvero PNRR M5C3 inv.

1.1.1. Quando associato ad altri loghi l'emblema dell'Unione Europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi.

L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi.

Articolo 14 – Proprietà delle risultanze dell'Incarico

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti generati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Incarico rimarranno di titolarità esclusiva del Committente che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

Articolo 15 – Elezione di domicilio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto, le parti eleggono domicilio:



- Unione Montana Valle Varaita presso la propria sede, in piazza G.

Marconi 5 a Frassino (CN) e pec unionemontanavaraita@legalmail.it;

- L'Appaltatore presso la propria sede, in via Al Santuario 3/D a

Mondovì (CN) e-mail amministrazione@caracolcoop.com e pec

caracol@pec.confcooperative.it.

Articolo 16 – Spese contrattuali

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Restano, altresì, a carico esclusivo dell'Appaltatore le tasse, imposte, e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del presente Incarico.

Articolo 17 - Privacy

Il trattamento dei dati personali raccolti dal Committente viene effettuato unicamente con finalità correlate alla gestione del presente rapporto contrattuale nonché per ottemperare ad obblighi di legge, come previsto dall'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui il Committente si avvarrà come Responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi extra UE.



Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e qualora non vengano conferiti non sarà possibile procedere all'instaurazione del rapporto contrattuale di che trattasi.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento medesimo.

L'interessato ha altresì diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano salvo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento UE 679/2016 e di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Articolo 18 – Miscellanea

18.1. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

18.2. L'interpretazione delle disposizioni del presente Contratto è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile sull'interpretazione del contratto.

18.3. Per ogni controversia concernente il presente Contratto o, comunque, connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione,



validità, esecuzione e risoluzione – è competente in via esclusiva il Tribunale

Civile di Cuneo.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Frassino, 22/06/2023

Committente, Unione Montana Valle Varaita, dott.ssa Maria Gabriella Brun

Appaltatore, Caracol Società Cooperativa Sociale, dott.ssa Elena Fenoglio

* * *

Ai sensi e per gli effetti ex artt. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara espressamente di aver letto e di accettare incondizionatamente tutte le clausole che precedono ed in particolare:

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell'Incarico

Art.5 – Durata dell'Incarico;

Art.6 – Penali;

Art.7 – Corrispettivi, Modalità di Pagamento e Anticipazione;

Art.8 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Art.9 – Recesso e risoluzione;

Art.11 – Cessione del contratto e cessione dei crediti;

Art.13 – Obblighi di informazione e pubblicità.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Appaltatore, Caracol Società Cooperativa Sociale, dott.ssa Elena Fenoglio